

COMUNE DI CUSANO MILANINO
PROVINCIA DI MILANO

SETTORE TUTELA AMBIENTALE

CAPITOLATO D'ONERI

PER IL SERVIZIO DI
TRATTAMENTO/RECUPERO/SMALTIMENTO
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI (RSU E FORSU)
PRODOTTI NEL TERRITORIO COMUNALE
PER IL BIENNIO 2010 - 2011

Da sottoscrivere per accettazione

Settembre 2009

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di trattamento/recupero/smaltimento finale dei rifiuti urbani e assimilati (RSU residuale della raccolta differenziata e FORSU) classificati ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 152 del 3/04/2006, prodotti nel territorio comunale nel biennio 2010 - 2011.

L'Appalto è suddiviso in n. 2 (DUE) LOTTI, così definiti:

LOTTO 1

- *Tipologia del rifiuto:* FORSU (rifiuti biodegradabili di cucine e mense)
Codice C.E.R. **20.01.08.**
- *Quantità di rifiuto:* **tonn. 3.306,66 (nel biennio)**
- *Destinazione del rifiuto:* **recupero**

LOTTO 2

- *Tipologia del rifiuto:* RSU (rifiuti urbani non differenziati) frazione secca residuale della raccolta differenziata
Codice C.E.R. **20.03.01.**
- *Quantità di rifiuto:* **tonn. 4.420 (nel biennio)**
- *Destinazione del rifiuto:* **Recupero / smaltimento**

Le quantità di cui sopra devono intendersi meramente indicative.

Per tutti i Lotti le quantità indicate sono rapportate alla durata del contratto prevista in circa 24 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2011.

A prescindere dalla quantità di materiale indicato e dall'importo contrattuale, il servizio avrà fine il 31/12/2011. La computazione del servizio avverrà infatti a misura.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avvalersi della possibilità di riaffidamento del contratto nei termini di cui all'art. 57 comma 5 lett. b) del D. Lgs. 163/2006.

ART. 2 - DESCRIZIONE DEI RIFIUTI DA SMALTIRE

I rifiuti da smaltire sono costituiti da:

- FORSU Frazione organica e rifiuti biodegradabili di cucine e mense provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti;
- RSU frazione secca residuale della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Il prezzo unitario sarà vincolante per l'Appaltatore, salvo eventuale revisione prezzi a partire dal 2° anno.

Le caratteristiche dei rifiuti organici del LOTTO 1 sono tali da renderli idonei al recupero. Tuttavia, al fine di garantire lo smaltimento di materiali eventualmente non corrispondenti a tali caratteristiche medie consuete, l'appaltatore, prestatore del servizio di cui al lotto 1, si impegna a provvedere direttamente allo smaltimento di eventuali carichi non idonei al diretto invio a recupero (nel limite massimo di 3 carichi non conformi), qualora in possesso di strutture impiantistiche idonee, ovvero a smaltire il carico non conforme presso un idoneo sito di smaltimento anche gestito da terzi.

I lotti non conformi dovranno essere comunicati alla stazione appaltante al fine di garantire la possibilità di avviare adeguate campagne di controllo sui rifiuti conferiti, contestualmente l'appaltatore, prestatore del servizio di cui al lotto 1 si impegna a comunicare alla stazione appaltante i parametri di conformità dell'impianto e i parametri rilevati sul lotto non conforme.

Il prezzo d'offerta dovrà comunque essere remunerativo anche di tali ulteriori impegni contrattuali.

ART. 3 - DISCIPLINA NORMATIVA DEL SERVIZIO

Il servizio è soggetto alle disposizioni del D. Lgs. 152 del 14/04/2006, e s.m.i., nonché alle disposizioni regionali in materia ambientale e sanitaria.

Per la procedura di affidamento e gestione, l'appalto è soggetto al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, le cui disposizioni, per quanto non espressamente previsto negli atti di gara, si intendono comunque applicabili.

ART. 4 - IMPORTO DELL'APPALTO - MODALITÀ D'APPALTO

L'importo dell'appalto è così fissato:

LOTTO 1:	EURO	_____;	oltre IVA ;
LOTTO 2:	EURO	_____;	oltre IVA.

Gli importi sopra riportati distinti per lotto, sono da intendersi come importi di contratto del lotto di riferimento, (c.d. contratti aperti), fermo restando che per le singole prestazioni di servizio oggetto dei distinti lotti verranno applicate le quotazioni unitarie (Euro/tonnellata) offerte dagli aggiudicatari, risultanti dalle rispettive schede di offerta e i corrispettivi dovuti al prestatore di servizio saranno computati a misura.

Art. 5 - DURATA DEL CONTRATTO

Per ciascun Lotto, la durata del servizio è prevista in 24 mesi decorrenti dal 1° gennaio 2010 e comunque sino al 31/12/2011, fermo restando quanto definito nell'ultimo periodo dell'art. 1.

Il servizio dovrà essere iniziato nel termine indicato, pur nelle more della stipula del contratto, pena la decadenza dell'aggiudicazione stessa.

In ogni caso, l'Amministrazione Comunale, a fronte di gravi inadempienze contrattuali, e/o negligenza potrà, con decisione motivata, risolvere il contratto in qualsiasi momento, previo preavviso di due mesi, a mezzo lettera raccomandata R.R., inviata all'Appaltatore, senza il riconoscimento di compensi od indennizzi di sorta.

Costituisce presupposto per la revoca dell'affidamento e per la rescissione del contratto, nonché per l'incameramento della cauzione ex. Art. 9 del presente capitolato, la revoca e/o decadenza e/o scadenza senza rinnovo, la sospensione e qualsiasi altra causa di invalidità delle autorizzazioni impiantistiche ex. Art. 210 e 211 del D.Lgs.vo 152/2006, relative agli impianti di destinazione dei rifiuti oggetto del presente capitolato.

Qualsiasi modifica nelle autorizzazioni di cui sopra, che influenzi i requisiti tecnici, quantitativi e logistici definiti in sede di gara e necessari per la partecipazione alla stessa dovranno essere comunicati alla stazione appaltante.

La perdita dei requisiti tecnici, quantitativi e logistici, di cui al periodo precedente costituisce presupposto per la revoca dell'affidamento del servizio e per la rescissione del contratto, previo incameramento della fideiussione di cui all'art. 11.

Qualsiasi trasformazione, fusione, scissione, variazione della ragione sociale della ditta dovrà essere comunicata entro il termine di 30 gg. al Comune per la necessaria presa d'atto e la verifica dei presupposti di proseguimento del rapporto.

Art. 6 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'appaltatore, prestatore del servizio è unico responsabile del corretto recupero o smaltimento dei rifiuti conferiti provenienti dal Comune di Cusano Milanino, ai sensi dell'art. 188, comma 3 lett. b) del D. Lgs. 152/2006.

In particolare è a carico dell'Appaltatore la restituzione del formulario di cui all'art. 193 D. Lgs. 152/2006 e se dovuto del certificato di avvenuto smaltimento, in conformità alle normative vigenti.

L'appaltatore, prestatore del servizio si impegna ad accettare immediatamente il carico dei rifiuti da smaltire e/o recuperare e comunque non oltre 2 ore dall'arrivo del carico inviato da parte del Comune o da parte del prestatore dei servizi di igiene urbana dello stesso Comune.

Fermo restando i termini di cui al periodo precedente, nei casi in cui sia necessario, per cause tecniche o organizzative, un preavviso per l'accettazione del carico nell'impianto di recupero e/o smaltimento, l'appaltatore, prestatore del servizio ne dovrà comunicare richiesta via fax al Comune e al prestatore dei servizi di igiene urbana dello stesso Comune.

A richiesta dell'Amministrazione Comunale, l'Appaltatore documenterà, altresì in ogni momento, di possedere le autorizzazioni previste dalla normativa vigente per continuare ad esercitare la propria attività e specificatamente a prestare i servizi previsti dal presente Capitolato.

L'Appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale della sospensione, revoca o modifica delle autorizzazioni anzidette da parte delle Autorità competenti.

Art. 7 - FERMO IMPIANTO

Durante le eventuali soste tecniche dell'impianto gestito dall'appaltatore prestatore del servizio i rifiuti potranno essere inviati a altro impianto in possesso dei requisiti tecnici, quantitativi e logistici definiti in sede di gara e necessari per la partecipazione.

Qualora tale impianto non sia gestito dall'appaltatore prestatore del servizio, in tali fasi il servizio dovrà essere reso dall'appaltatore prestatore del servizio in regime di subappalto di cui all'art. 118 del D.Lvo 163/06.

Art. 8 – ULTERIORI ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Impresa è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte anche degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.

Art. 9 - STIPULA CONTRATTO E RELATIVE SPESE

L'aggiudicataria è tenuta a presentarsi per la stipula del contratto, nel termine assegnato con la comunicazione di avvenuta aggiudicazione.

Sono a carico dell'appaltatrice tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto.

Art. 10 - CAUZIONI

A garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, ai fini della stipula del contratto l'Aggiudicatario è tenuto a costituire la cauzione definitiva nelle forme, per importo garantito e alle condizioni previste dall'art. 113 commi 1 e 2 del D. Lgs. 163/2006.

La mancata costituzione della cauzione definitiva sarà motivo di revoca dell'affidamento ed incameramento della cauzione provvisoria ex art. 113 comma 4 dell D. Lgs. 163/2006.

Art. 11 - REVISIONE PREZZI

Tenuto conto della durata biennale dell'affidamento è ammessa la revisione prezzi solo con decorrenza dal 1° gennaio 2011, su istanza di una delle controparti contrattuali.

La revisione dei prezzi unitari di smaltimento e/o recupero sarà ammessa comunque solo nel caso di variazioni avvenute nel corso dell'anno 2010 di :

- Variazione "Retribuzioni contrattuali per dipendente - servizi di smaltimento rifiuti" superiori al 10% così come desumibile da dati ISTAT.

In tal caso la percentuale di revisione prezzo tabellare verrà applicata a una percentuale del prezzo unitario d'offerta, pari all'incidenza del personale sullo stesso prezzo, così come dichiarata in sede di offerta.

Art. 12- PENALI

Il ritardo da parte dell'appaltatore, prestatore del servizio di recupero/smaltimento nell'accettazione del carico di rifiuti, superiore a 2 h costituisce presupposto per l'applicazione da parte del Comune di una penale pari a € 100 per ogni ora di ritardo.

Il ritardo da parte dell'appaltatore, prestatore del servizio di recupero/smaltimento nell'accettazione del carico di rifiuti, superiore a 24 h, verrà inteso come interruzione del servizio e costituisce presupposto per dirottare il carico di rifiuti ad altro impianto e per l'applicazione da parte del Comune di una penale pari a 1/1000 dell'importo a base d'asta del singolo lotto, oltre, nel caso si renda necessario che il Comune debba individuare un altro impianto di terzi in via d'emergenza, all'utilizzo di quota parte della fidejussione di cui all'art. 9 del capitolato d'onere per sostenere i costi di smaltimento/recupero del carico o dei carichi.

Il ripetersi per più di 5 (cinque) volte nel corso del periodo d'appalto di interruzioni del servizio da parte dell'appaltatore, prestatore del servizio di recupero/smaltimento, nell'accettazione del carico di rifiuti, superiori a 24 h costituisce presupposto per la revoca dell'affidamento e la rescissione del contratto con incameramento della cauzione di cui all'art. 9 del presente capitolato d'onere.

L'interruzione del servizio per un periodo superiore a 7 (sette) gg., non gestito ex art. 7 del presente capitolato, costituisce presupposto per la revoca dell'affidamento e la rescissione del contratto con incameramento della cauzione di cui all'art. 9 del presente capitolato d'onere.

Nei casi di cui al presente articolo null'altro sarà dovuto all'appaltatore se non la remunerazione dei servizi effettivamente svolti.

Art. 13 - PAGAMENTI

Il pagamento sarà effettuato con cadenza mensile, nel termine di 90 giorni dalla notifica da parte della ditta della fattura, previa verifica dei quantitativi di rifiuti recuperati e/o smaltiti.